# SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA -----

(N. 1661-A)

## RELAZIONE DELLA 3º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO Luigi)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 22 maggio 1974 (V. Stampato n. **2633**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 1974

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1974

#### LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — In analogia con quanto ripetutamente si è concordato con altri Paesi, l'Italia ha stipulato con l'Australia un Accordo il 13 aprile 1972 a Canberra.

È forse superfluo ripetere le ragioni di un simile Accordo: è risaputo infatti che la doppia tassazione si risolve in un aggravio che intralcia i rapporti tra gli Stati.

L'Accordo nel 1º articolo elenca le imposte per cui esso è valido, sia per quanto riguarda l'Italia, sia per l'Australia; al secondo articolo si precisa la portata dei termini che ricorrono nell'Accordo stesso.

Si fissa (articolo 3) l'obbligo reciproco di assoggettare a tassazione i redditi ottenuti dall'esercizio della navigazione in traffico inernazionale o del trasporto di persone, animali, merci o posta.

L'esenzione riguarda anche una parte degli utili ottenuta da un'impresa di uno Stato contraente che partecipi ad un servizio in pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'Accordo è vantaggioso per l'Italia data la rilevante partecipazione dei nostri connazionali alla vita ed allo sviluppo dell'Australia.

Confortato del favorevole parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, si sollecita la ratifica del presente Accordo.

Luigi Russo, relatore

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'Accordo stesso.